

Diritti civili e politici

Presunzione di innocenza e rimedio effettivo: osservazioni brevi (ma di ampio respiro) a margine dei casi *Maslarova* e *Lolov*

Sommario: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Due recenti casi bulgari. – 3. Il diritto alla presunzione di innocenza (art. 6, par. 2, CEDU): in particolare, il diritto a non essere presentati come colpevoli davanti all'opinione pubblica. – 4. Il diritto a un rimedio effettivo (art. 13 CEDU) con riferimento ai casi di specie... – 5. *Segue:* Possibili ricadute «verso l'esterno» delle pronunce in commento. – 6. Conclusioni.

1. A distanza di soli ventun giorni, la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: la Corte) ha emesso due sentenze di primario interesse per quanto concerne il diritto alla presunzione di innocenza ai sensi dell'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU): la prima, del 31 gennaio 2019, relativa al caso *Maslarova c. Bulgaria*; la seconda, del 21 febbraio 2019, relativa al caso *Lolov e altri c. Bulgaria*. In entrambi i casi, la Corte ha accertato la responsabilità dello Stato convenuto per aver violato non solo il diritto alla presunzione di innocenza, ma anche il diritto a disporre di un rimedio effettivo davanti a un'istanza nazionale di cui all'art. 13 CEDU.

La giurisprudenza convenzionale in materia di presunzione di innocenza ha acquisito, negli anni, una consistenza notevole. Tale evidenza rende ragione dell'importanza della garanzia *de qua*, regola fondamentale sia «di giudizio» che «di trattamento» per l'accusato (cfr. G. Ubertis, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2017, pp. 85-96), nonché «condizione generale per l'equità del processo» ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. *ex multis* *Daktaras c. Lituania*, ricorso n. 42095/98, sentenza del 10 ottobre 2000, par. 41). Del resto, tale diritto è consacrato in tutti i principali strumenti internazionali, sui piani universale e regionale, di tutela dei diritti umani (cfr. art. 14, par. 2, Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 8, par. 2, Convenzione americana dei diritti umani; art. 7, par. 1, lett. b, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; art. 48, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – CDFUE).

Un filone tipico di pronunce, sul quale qui si concentrerà l'attenzione, involge casi di dichiarazioni colpevoliste rilasciate da autorità pubbliche ad organi di informazione di massa. Affinché il diritto alla presunzione di innocenza sia «concreto ed effettivo, e non teorico e illusorio» (cfr. *ex multis* *Artico c. Italia*, ricorso n. 6694/74, sentenza del 13 maggio 1980, par. 33), è necessario tutelare l'accusato da affermazioni il cui primario effetto è quello di presentarlo, agli occhi del grande pubblico, come colpevole *prima* che sulla sua penale responsabilità si sia pronunciata l'autorità competente. Un'indebita anticipazione del giudizio di colpevolezza destinata a ripercuotersi non tanto (o, quantomeno, non solo) sull'immagine dell'individuo (la garanzia della presunzione di innocenza sovrapponendosi, talora, con quella di cui all'art. 8 CEDU; cfr. *G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia* [GC], ricorsi n. 1828/06,



Corte europea dei diritti umani, *Maslarova c. Bulgaria*, ricorso n. 26966/10, sentenza del 31 gennaio 2019; *Lolov e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 6123/11, sentenza del 21 febbraio 2019 (www.echr.coe.int)

34163/07, 19029/11, sentenza del 28 giugno 2018, par. 314), quanto sull'equità complessiva della procedura a proprio carico (*Lofov e altri c. Bulgaria*, cit., par. 62 *in principio*).

I casi di cui si propone l'analisi offrono l'occasione per riflettere non solo sull'effettiva portata di tale garanzia, nell'interpretazione datane dalla Corte, ma anche sul contiguo tema del diritto a disporre di un rimedio effettivo: di quali strumenti l'individuo oggetto di dichiarazioni colpevoliste potrebbe (*recte: dovrebbe*) disporre per rimuovere gli effetti pregiudizievoli delle medesime?

2. Le vicende che hanno dato avvio ai contenziosi in esame possono essere riassunte come segue. Nel caso *Maslarova c. Bulgaria*, la ricorrente, già Ministro del lavoro e delle politiche occupazionali, era stata sottoposta ad indagini, e quindi rinviata a giudizio, per fatti asseritamente integranti il reato di malversazione. La ricorrente lamentava di essere stata destinataria, nel corso del procedimento penale, di ripetute dichiarazioni di stampo colpevolista.

A superare la declaratoria di manifesta infondatezza furono le due seguenti dichiarazioni. In primo luogo, nel corso di una conferenza stampa, convocata *ad hoc* dall'Ufficio del Procuratore generale (titolare delle indagini) pochi giorni dopo l'apertura del fascicolo, si era affermato che «l'intenzione di appropriarsi di denaro pubblico» in capo all'accusata si riteneva già sufficientemente dimostrata (la dichiarazione è riportata *in extenso* al par. 11 della sentenza). In secondo luogo, nel corso di un'intervista a un quotidiano di tiratura nazionale, un parlamentare, all'epoca vice-presidente di una commissione d'inchiesta incaricata di investigare su vicende corruttive asseritamente commesse da membri dell'esecutivo precedente, si spinse non solo a riferire di «gravi mancanze» da parte della ricorrente, ma anche a bollare la condotta ad essa addebitata come «esempio tipico di malversazione» (par. 14). La Corte, con atteggiamento del tutto adesivo rispetto alle prospettazioni della ricorrente, ritiene violata la disposizione di cui all'art. 6, par. 2, CEDU. In particolare, l'organo dell'accusa avrebbe non solo travalicato quanto richiesto per la comunicazione di informazioni rilevanti per il grande pubblico (par. 42), ma altresì ommesso di prendere tutte le «precauzioni dovute per evitare confusione circa la portata delle proprie dichiarazioni riguardo l'indagine penale». Ciò in quanto tale conferenza stampa si svolse in un momento in cui «il pubblico manifestava un vivo interesse attorno alla vicenda» (*ibidem*). Del tutto sovrapponibili i rilievi circa le dichiarazioni dell'esponente dell'organo legislativo (par. 44-45).

Ben diversa, invece, è la vicenda all'origine del secondo arresto in commento. I ricorrenti, legati a vario titolo al mondo dell'imprenditoria nel settore turistico e immobiliare, erano stati sottoposti ad indagine per reati associativi finalizzati all'evasione fiscale e per estorsione a danni di piccoli artigiani. All'indomani delle maxi-operazioni di polizia che portarono ad esecuzione diverse misure cautelari nei confronti degli accusati, si scatenò contro di questi un vero e proprio *battage* mediatico, all'origine del quale si collocava un comunicato stampa del Ministro degli Interni (cfr. par. 14 della sentenza per il testo completo). In tale comunicato, i ricorrenti venivano individuati come partecipanti a un «gruppo criminale coinvolto in reati economici ed estorsivi», facendo altresì riferimento a un numero consistente di «prove scritte e materiali raccolte» a loro carico.

A fronte di una dichiarazione dai toni tanto netti, la Corte conduce la propria analisi con un'argomentazione più stringente rispetto al caso *Maslarova c. Bulgaria*. Conviene ora riportare, passaggio per passaggio, tale *reasoning*, non fosse altro perché consente di ricostruire, grazie alla trama, sapientemente tessuta, dei propri precedenti, l'attuale stato dell'arte in materia.

Primo: il diritto sancito all'art. 6, par. 2, CEDU, esige che *qualsiasi* rappresentante dello Stato (e non, dunque, solo l'organo giudiziario) si astenga dal presentare un individuo

come colpevole prima che, sul tema, si pronunci l'organo competente a tal fine (par. 62). *Secondo*: ciò non pregiudica il dovere di informare il pubblico su indagini penali in corso, corrispondente al diritto sancito dallo stesso art. 10 CEDU (sul punto v. *amplius* R. Chenal, "Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo", in *Diritto Penale Contemporaneo* 2017, p. 37 ss.). *Terzo*: ad assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze da ultimo citate e la necessità di proteggere il diritto alla presunzione di innocenza del singolo è il criterio di «continenza» delle espressioni impiegate secondo il loro «senso reale», il quale (criterio) consente di distinguere tra dichiarazioni finalizzate alla semplice descrizione di un'ipotesi di reato (conformi all'art. 6, par. 2, CEDU) e quelle che rivelano la convinzione che la persona *de qua* sia colpevole dei fatti ad essa addebitati (contrarie all'art. 6, par. 2, CEDU). *Quarto*, e ultimo: com'è agevole ipotizzare, tale *discrimen* non è tracciabile, per così dire, «una volta per tutte», ma richiede un'accurata analisi delle «circostanze particolari nelle quali la dichiarazione è stata formulata» (par. 63). Alla luce di tutti i precedenti rilievi, la Corte ritiene di poter concludere che le dichiarazioni contenute nel comunicato diramato dal Ministero degli Interni, avuto riguardo all'insieme degli elementi del contesto di specie, avessero effettivamente ecceduto gli standard di «continenza espressiva» di cui sopra (par. 64-68), in violazione del diritto alla presunzione di innocenza.

3. Pare utile ora focalizzarsi, più in generale, sul *case-law* della Corte di Strasburgo in materia di diritto alla presunzione di innocenza. Si è detto che l'approccio privilegiato dai giudici convenzionali attribuisce importanza decisiva alle «circostanze particolari nelle quali la dichiarazione è stata formulata» (cfr. *Lolov e altri*, cit., par. 63), in linea quindi con l'atteggiamento «casistico» tipico, nel complesso, della giurisprudenza della Corte (cfr. V. Zagrebelski, P. De Sena, S. Bartole (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, in particolare p. 212). I «criteri-guida» cui la Corte fa riferimento al fine di valutare il «contesto» in cui la dichiarazione colpevolista viene rilasciata sono molteplici, e, con estrema semplificazione, fanno riferimento, da un lato, alla *natura* del soggetto dichiarante e, dall'altro lato, alla *qualità* dell'individuo oggetto della dichiarazione e ai *fatti* ad esso attribuiti.

Quanto al *primo* profilo, deve trattarsi di autorità pubblica, ovvero di «qualsiasi rappresentante dello Stato» (cfr. *Allenet de Ribemont c. Francia*, ricorso n. 15175/89, sentenza del 10 febbraio 1995, par. 36; *Daktaras c. Lituania*, cit., par. 42; *Petyo Petkov c. Bulgaria*, ricorso n. 32130/03, sentenza del 7 gennaio 2010, par. 91). Le dichiarazioni rese dalle autorità giudiziarie precedenti sono maggiormente suscettibili di violare il diritto di cui all'art. 6, par. 2, CEDU (così *Pandy c. Belgio*, ricorso n. 13583/02, sentenza del 21 settembre 2006, par. 43); allo stesso modo, anche gli organi dell'accusa, in virtù delle funzioni di cui sono titolari, sono considerati come particolarmente influenti sull'opinione pubblica (*Daktaras c. Lituania*, cit., par. 42; *Khuzhin e altri c. Russia*, ricorso n. 13470/02, sentenza del 23 ottobre 2008, par. 96; *Pichugin c. Russia* [Comitato terza sezione], ricorso n. 38958/07, sentenza del 6 giugno 2017, par. 41; è da rilevarsi, a tale ultimo proposito, che la giurisprudenza relativa a dichiarazioni colpevoliste rilasciate da pubblici ministeri russi è ormai ricco di pronunce in sede di Comitato, dunque trattasi di «well-established case-law» a mente dell'art. 28, par. 1, lett. *b*), CEDU). Ancora, pari considerazione hanno ricevuto il Capo di Stato (*Peša c. Croazia*, ricorso n. 40523/08, 8 aprile 2010, par. 149), il Capo di Governo (*Gutsanovi c. Bulgaria*, ricorso n. 34529/10, sentenza del 15 ottobre 2013, par. 194-198), il Ministro degli Interni (*ibidem*) e della Giustizia (*Konstas c. Grecia*, ricorso n. 53466/07, sentenza del 24 maggio 2011, par. 43, 45) e membri del Parlamento

(*Butkevičius v. Lithuania*, ricorso n. 48297/99, sentenza del 26 marzo 2002, par. 53). Volendo distillare un criterio-guida generale, ciò cui la Corte rivolge la propria attenzione è la «particolare persuasività» delle affermazioni, derivante, «agli occhi dell'opinione pubblica», dal ruolo ricoperto del soggetto dichiarante (cfr. *Turyev c. Russia*, ricorso n. 20758/04, sentenza dell'11 ottobre 2006, par. 22; *mutatis mutandis*, anche *Kolomenskiy c. Russia*, ricorso n. 27297/07, sentenza del 13 dicembre 2016, par. 106).

Passando invece al *secondo* profilo, relativo alla qualità dell'individuo colpito dalla dichiarazione colpevolista, quanto più costui risulta esposto in ragione della condotta materiale ad esso addebitata, o quanto più trattasi di un soggetto di elevata notorietà, tanto più pressanti risultano le esigenze legate al diritto all'informazione *ex art. 10 CEDU* (v. su tutti *Paulikas c. Lituania*, ricorso n. 57435/09, sentenza del 24 gennaio 2017; *Fatullayev c. Azerbaijan*, ricorso n. 40984/07, sentenza del 22 aprile 2010, par. 161). In particolare, un elemento cui la Corte attribuisce rilievo consiste nel clamore suscitato dalla vicenda, corrispondente a un maggiore interesse pubblico all'informazione. In questi casi, una logica, per così dire, di bilanciamento tende a far prevalere tale interesse e, in conseguenza, a tollerare maggiormente affermazioni di stampo colpevolista.

Volendo ora fornire alcuni esempi, per concretizzare, nei limiti del possibile, i «criteri-guida» impiegati per tracciare l'anzidetto *discrimen*, sono state ritenute contrarie all'art. 6, par. 2, CEDU le seguenti condotte: la mera partecipazione alle riprese di un documentario dedicato alle vicende sotto indagine (*Krivolapov c. Ucraina*, ricorso n. 5406/07, sentenza del 2 ottobre 2018, par. 43, 45); l'affermazione secondo la quale sarebbero stati commessi «illeciti, non solo atti sospetti» (*G.C.P. c. Romania*, ricorso n. 20899/03, sentenza del 20 dicembre 2011, par. 10); il riferimento a un articolo di giornale, redatto da un noto giornalista, come costituente «una minaccia terroristica» (*Fatullayev c. Azerbaijan*, cit., par. 162); la dichiarazione secondo la quale alcuni individui, appellati «crudeli e brutali», avrebbero commesso un «crimine» (così *Khuzmin c. Russia*, cit., par. 16-18, 96); il riferimento nominativo a un individuo, subito dopo etichettato come «assassino» o «complice di assassini» (*Turyev c. Russia*, cit., par. 20); la descrizione di alcuni indagati come «voracemente avidi», «tre tenori cui presto si aggiungerà un'intera orchestra» (*Peša c. Croazia*, cit., par. 142 ss.).

Per converso, nessun problema di compatibilità con la presunzione di innocenza è stato rinvenuto con: il riferimento a un fenomeno di criminalità diffusa e a un clima generale di impunità di fatto, accompagnato però dall'invocazione di dimissioni e, soprattutto, dalla sottolineatura di come la condotta in questione fosse sicuramente attribuibile, quantomeno sotto il profilo eziologico, all'accusato (*Paulikas c. Lituania*, cit., par. 10-12; autori il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni); la stima percentuale («al 99%») della probabilità di un rinvio a giudizio, con la contestuale insinuazione di come gli individui avrebbero commesso «ben oltre» quanto fatto oggetto di indagine (*G.C.P. c. Romania*, cit., par. 58; l'autore era il Procuratore generale della Romania); l'annuncio, con piglio sinistramente enfatico, che il giorno successivo (venerdì santo, giorno della commemorazione della Passione di Cristo) «si crocifiggevano tre persone: un *ex* ministro, un giudice, e un *ex* Segretario generale del Ministero dell'Economia» (*Popovi c. Bulgaria*, ricorso n. 39651/11, sentenza del 9 giugno 2016, par. 26; l'autore era il pubblico ministero titolare delle indagini in questione).

Orientarsi in una tale selva di valutazioni non è agevole. Le conclusioni che è possibile trarre, a questo punto, sono tre.

Primo, l'approccio casistico, anche se presenta il pregio di una maggior flessibilità, rischia talvolta – e il caso del diritto alla presunzione di innocenza lo dimostra in modo cristallino – di produrre effetti poco desiderabili, quantomeno dal versante della coerenza di talune

decisioni. *Secondo*, se pure si conferma corretto il rilievo secondo il quale la Corte dimostra un atteggiamento più tollerante a seconda del clamore sollevato dalla vicenda di specie, è però vero che tale attitudine comporta una diminuzione netta (e con effetti, a ben vedere, addirittura discriminatori) del *quantum* di tutela effettiva di una garanzia convenzionale essenziale, si è detto, ai fini dell'equo processo. *Terzo*, e conseguentemente, sarebbe preferibile che affermazioni apertamente colpevoliste, e ai limiti dell'ironia gratuita – se non financo del dileggio – nei confronti dell'indagato/imputato, siano ritenute *di per sé* in violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU, e dunque sottratte a un bilanciamento potenzialmente dannoso e, a ben vedere, *inutile*, se l'obiettivo contrapposto è l'adeguata informazione del grande pubblico (come, del resto, la Corte ha opportunamente statuito in *Peša c. Croazia*, cit.; per ulteriori rilievi in punto di bilanciamento con esigenze legate al diritto di informazione, v. *Akay c. Turchia*, ricorso n. 34501/97, decisione del 19 febbraio 2002; per opinioni espresse nell'ambito di un dibattito politico, v. *G.C.P. c. Romania*, cit., par. 59; in dottrina, v. W. Schabas, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, Oxford, 2015, p. 302 ss.).

4. Ma, si diceva, le sentenze in commento offrono lo spunto per una riflessione ulteriore e, per molti versi, innovativa. In entrambe, i ricorrenti fanno valere, *per la prima volta con successo* (v. invece, e per casi comunque non sovrapponibili, *Ivanov c. Bulgaria*, ricorso n. 53746/00, decisione del 15 maggio 2006, e *Tuncer c. Turchia*, ricorso n. 74850/01, decisione dell'8 marzo 2005), la violazione dell'art. 13 CEDU congiuntamente all'art. 6, par. 2, CEDU. Com'è noto, infatti, la garanzia del diritto a un rimedio effettivo si pone come ancillare rispetto agli altri diritti sanciti nella Convenzione (cfr. V. Zagrebelski, P. De Sena, S. Bartole (a cura di), cit., p. 481 ss.).

La doglianza sollevata dai ricorrenti si spiega, a ben vedere, a partire dalla circostanza secondo cui, nella quasi totalità di casi aventi ad oggetto dichiarazioni colpevoliste rilasciate da autorità bulgare, la Corte aveva costantemente rigettato l'eccezione di non-esaurimento dei ricorsi interni sollevata dal Governo convenuto (per l'elenco completo, v. *Maslarova c. Bulgaria*, cit., par. 20 ss.; *Lolov e altri c. Bulgaria*, cit., par. 43 ss.). Fu dunque facile, per i gli estensori del ricorso, raccogliere l'indirizzo della Corte sul punto per declinarlo secondo i canoni del diritto a un rimedio effettivo: se le vie di ricorso interne eccipite dal Governo non sono mai state ritenute «da esaurirsi» ai sensi dell'art. 35 CEDU, ne discende – quasi *ipso facto* – la fondatezza della doglianza *sub* art. 13 CEDU (cfr. *Maslarova c. Bulgaria*, cit., par. 52; *Lolov e altri c. Bulgaria*, cit., par. 81).

Innanzitutto, si ritiene non effettivo quel rimedio che consista nell'esercitare il diritto alla difesa nel corso del procedimento penale in questione per ottenere, in caso di assoluzione, il risarcimento del danno (cfr. *Maslarova c. Bulgaria*, cit., par. 37). Infatti, è necessario che l'ordinamento interno offra fin da subito un rimedio alla violazione lamentata: attendere la conclusione del procedimento, nella speranza di un esito favorevole della medesima, contrasta apertamente con le finalità della garanzia in questione – la quale impone, lo si ripete, una «regola di trattamento» già all'interno del procedimento penale.

In termini analoghi i giudici di Strasburgo si erano già espressi nella sentenza relativa al caso *Gutsanovi c. Bulgaria* (cit.). In tale arresto, peraltro, era stato ritenuto non effettivo (e, dunque, da non esaurirsi) il rimedio consistente nella presentazione di una denuncia per il reato di diffamazione (*ibidem*, par. 177 ss.), non tanto a causa di un' idoneità assoluta del medesimo ad atteggiarsi come tale, quanto in ragione del fatto che lo Stato che aveva sollevato l'eccezione non aveva sufficientemente dimostrato che tale via di ricorso, nel diritto vivente, era suscettibile: (a) di offrire un adeguato ristoro al tipo di violazione lamentata; (b) di presentare «perspectives raisonnables de succès» (così *Lolov e altri*, cit., par. 45).

Tale rilievo è di primaria importanza, se si considera che su di esso la Corte basa il proprio sindacato rispetto alle ulteriori vie di ricorso eccepite dalla Bulgaria nei casi in commento. Si tratta di diversi rimedi di natura risarcitoria previsti dall'ordinamento bulgaro: in particolare, da un lato veniva invocato il rimedio specifico consistente nel risarcimento del danno cagionato dall'avvio di una procedura penale poi archiviata; dall'altro lato, il Governo aveva eccepito pure quello generale per il risarcimento del danno c.d. aquiliano. Merita infine di essere menzionato, in ragione del peculiare interesse che potrebbe suscitare in una prospettiva internazionalista, il rimedio consistente nell'invocazione diretta, davanti al giudice che procede, dell'art. 48, par. 1, CDFUE.

In tutti questi casi, occorre ribadire come non si escluda che, *in astratto*, tali rimedi possano essere considerati effettivi. Trattandosi, in origine, di un'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, incombe sul Governo convenuto l'onere di allegare un numero sufficiente di pronunce interne a dimostrazione dell'effettività del rimedio eccepito (cfr. *Lolov e altri*, cit., par. 80): *in concreto*, però, la Corte rileva come il Governo non abbia ottemperato a tale onere (*ibidem*, par. 34 ss.), soprattutto per quanto concerne l'invocazione diretta dell'art. 48, par. 1, CDFUE (essendo stato allegato solo un numero esiguo di pronunce, peraltro non di giurisdizioni superiori). Invertendo allora i termini della questione: se si dimostrasse che esiste «une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention» (*Stella e altri c. Italia*, ricorso n. 49169/09, decisione del 16 settembre 2014, par. 63), le corrispondenti vie di ricorso previste dall'ordinamento interno potrebbero offrire un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU.

In estrema sintesi, rimedi attivabili solo alla fine del procedimento penale in questione o, comunque, rispetto ai quali il diritto vivente (*in primis*, pretorio) non appare sufficientemente sviluppato, danno ben poche *chances* di tenuta convenzionale.

5. Tali considerazioni, a ben vedere, sono suscettibili di estendersi al di là dei casi di specie, potendo applicarsi *telles quelles* agli ordinamenti di altri Paesi parte della CEDU, tra cui l'Italia.

È noto che, affinché un rimedio interno possa atteggiarsi ad «effettivo», è indispensabile che esso sia, oltre che accessibile, anche «adeguato» alla violazione cui dovrebbe, per l'appunto, rimediare (v. su tutti G. Bartolini, *Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale*, Napoli, 2009, p. 531 ss.): in altre parole, è la particolare violazione lamentata, con le sue specificità, ad esigere un determinato rimedio in luogo di un altro. Trattandosi di una violazione commessa a mezzo di una dichiarazione pubblica di colpevolezza, occorrerebbe che l'ordinamento interno appronti un rimedio capace, innanzitutto, di *neutralizzare* le conseguenze pregiudizievoli della medesima, non solo sull'opinione pubblica ma anche – e soprattutto – sull'equità del procedimento penale in corso.

Per meglio comprendere il contenuto che un tale rimedio potrebbe avere, uno sguardo agli ordinamenti di Stati parte alla CEDU può essere di aiuto. Ad esempio, nel caso *Arrigo e Vella c. Malta* (ricorso n. 6569/04, decisione del 10 maggio 2005) il ricorso alla *Civil Court* maltese, e il successivo secondo grado di giudizio avanti alla Corte Costituzionale, tesi ad ottenere una pronuncia di natura prettamente «dichiarativa» dell'avvenuta violazione, furono ritenuti rimedio effettivo a mente dell'art. 13 CEDU. Bastò, a tal fine, che i giudici avessero ordinato l'inserimento della decisione nel fascicolo del procedimento penale a carico dell'accusato (cfr. *ibidem*, pp. 8-9), così da essere di pronta lettura per l'autorità procedente.

Ancora, nel caso *Castaing c. Francia* (ricorso n. 43559/98, decisione del 26 gennaio 1999), la Corte pervenne alla medesima conclusione con riferimento al rimedio previsto

all'art. 9, par. 1, del codice civile francese. Detta disposizione, sancito il diritto alla presunzione di innocenza, prevede che il giudice cautelare possa ordinare la pubblicazione di un comunicato «aux fins de faire cesser l'atteinte» al diritto in questione, impregiudicata qualsiasi altra, eventuale azione di natura risarcitoria. Il grande pubblico, già destinatario di una dichiarazione colpevolista, viene così raggiunto da una seconda dichiarazione «uguale e contraria», tesa a rimuovere, per quanto possibile, l'effetto pregiudizievole della prima. Si tratterebbe, in sostanza, di vere e proprie «contromisure mediatiche»: qualche autore ne ha prospettato l'utilità, con riferimento all'ordinamento italiano e alle ipotesi, per il vero più circoscritte, di c.d. «processo mediatico» (così V. Manes, "La 'vittima' del 'processo mediatico': misure di carattere rimediabile", in *Diritto Penale Contemporaneo* 2017, p. 114). Pur non potendo ripristinare la situazione *quo ante*, tali misure risultano particolarmente adeguate a prevenire (o, comunque, a limitare) l'esposizione mediatica dell'individuo attinto da dichiarazioni colpevoliste.

In generale, comunque, va segnalato come nella giurisprudenza convenzionale si sia consolidato un indirizzo interpretativo teso a riconoscere, in capo agli Stati che si sforzino di costruire rimedi interni in linea con i canoni convenzionali, un ampio margine di apprezzamento (cfr. *Cocchiarella c. Italia* [GC], ricorso n. 64886/01, decisione del 23 giugno 2006, par. 80). Così, si sono ritenuti in linea con quanto richiesto dall'art. 13 CEDU anche rimedi consistenti nell'attenuazione del trattamento sanzionatorio (cfr. *Eckle c. Germania*, ricorso n. 8130/78, decisione del 15 luglio 1982, par. 66) o nella decurtazione della pena da espiare in concreto (*Stella e altri c. Italia*, cit., par. 59), nonché rimedi di tipo indennitario/risarcitorio (cfr. *Cocchiarella c. Italia* [GC], cit.; *Stella e altri c. Italia*, cit.). Quanto a questi ultimi, è stato precisato che, per atteggiarsi ad effettivi, essi devono assicurare decisioni «rapide, motivate ed eseguite con celerità» e somme di importo «non irragionevole» (così ancora *Stella e altri c. Italia*, cit., par. 61). Quanto sinora osservato si salda con un'ulteriore circostanza, non meno importante per quegli Stati che siano anche membri dell'Unione europea. Per questi, la necessità di approntare un rimedio effettivo per le violazioni del diritto alla presunzione di innocenza è resa ancor più impellente dalla scadenza del termine (già intervenuta nell'aprile 2018) per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/343 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo in procedimenti penali, su cui v. più ampiamente M.L. Villamarin Lopez, "The presumption of innocence in Directive 2016/343/EU of 9 March 2016", in *ERA Forum* 2017, p. 335 ss.).

L'art. 4 della Direttiva, dedicato ai «riferimenti in pubblico alla colpevolezza», dopo aver imposto agli Stati membri l'obbligo di adottare «le misure necessarie» al fine di preservare il diritto alla presunzione di innocenza (par. 1), stabilisce, al par. 2, che i medesimi predispongano «le misure appropriate in caso di violazione» del predetto obbligo, «in conformità con la presente direttiva» e, segnatamente, con il successivo art. 10 (par. 1: «[g]li Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva»). Nel commentare la Direttiva, pur esprimendosi giudizi contrapposti con riferimento all'economia complessiva dell'atto normativo (v. V. Valentini, "La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra", in *Processo penale e giustizia* 2016, p. 193 ss.; O. Mazza, "Una deludente proposta in tema di presunzione d'innocenza", in *Archivio penale online* 2014, disponibile su www.archiviopenale.it/), non si è mancato di evidenziare l'importanza dell'obbligo di predisporre un rimedio effettivo, seppur a fronte di un poco incoraggiante deficit di specificità quanto ai rimedi in concreto da adottarsi (cfr. da

ultimo A. Cabiale, “I rimedi nelle direttive di Stoccolma: poche parole e molti silenzi”, in *Rivista di diritto e procedura penale* 2018, p. 2138 ss.).

6. Per concludere con uno sguardo sull’ordinamento italiano, sarebbe difficile sostenere persuasivamente che non esista, in Italia, un problema – si potrebbe dire «strutturale» – di sovraesposizione mediatica di individui accusati (si pensi alla prassi degli organi inquirenti di indire conferenze stampa a sugello di operazioni di polizia; v. *amplius* V. Manes, cit.). Le occasioni per il rilascio di dichiarazioni colpevoliste, suscettibili di travalicare i canoni di «continenza espressiva» ricordati sopra e, quindi, di integrare la violazione dell’art. 6, par. 2, CEDU, sono molteplici. L’aspetto sul quale è necessario avviare ulteriori riflessioni – e, se del caso, rispetto al quale offrire concrete proposte – è rappresentato dal diritto a un rimedio effettivo *ex art. 13 CEDU* per tali, non infrequenti, casi. Se è pur vero che la giurisprudenza convenzionale tende a riconoscere un ampio margine di discrezionalità quanto al contenuto e alla portata di tale rimedio (essendo ritenute sufficienti, talora, forme di ristoro di tipo indennitario/risarcitorio), è altresì indubbio che Stati quali l’Italia – la quale, al momento in cui si scrive, non ha ancora dato esecuzione agli obblighi di cui alla Direttiva 2016/343/UE (non avendo il Governo esercitato la delega di cui alla legge 25 ottobre 2017, n. 163) – avrebbero a disposizione modelli virtuosi (quali quelli maltese e francese poc’anzi esposti) cui rifarsi *de jure condendo*.

Ad avviso di chi scrive, infatti, un rimedio consistente nell’accertamento, tramite un provvedimento *ad hoc*, della violazione (con forme rituali di natura cautelare o sommaria), accompagnato da un’adeguata pubblicità del provvedimento stesso, *prima* che ciò possa influire sul procedimento penale a proprio carico, appare strutturalmente più conforme al dettato e, soprattutto, alla *ratio* dell’art. 13 CEDU di un rimedio indennitario/risarcitorio da esperirsi quando ormai... rischia di essere troppo tardi.

Diego Mauri*

ABSTRACT. Presumption of innocence and Right to an Effective Remedy: Some Brief (But Far-reaching) Remarks on the Maslarova and Lolov Cases

In the recent *Maslarova* and *Lolov* cases, the European Court of Human Rights provides a thorough reflection on the scope and the limits of the right to be presumed innocent, namely through the lenses of the prohibition on prejudicial statements by public authorities. First, it is submitted that relevant case-law is fragmentated, no clear divide between permissible and impermissible statements emerging therefrom. Second, the lack of effective remedies against such violations represents an unsolved issue too: while the cases under analysis are the first in which the Court has found a violation of Art. 13 ECHR in conjunction with Art. 6, par. 2, ECHR, dedicated mechanisms for invoking the violation of the right to be presumed innocent are absent in several domestic legal orders, in contravention also with the recent EU Directive 2016/343. Lastly, some remarks on the Italian situation are provided with a view to discussing such problems under a *de jure condendo* perspective.

Keywords: fair trial; right to be presumed innocent; prejudicial statements by public authorities; right to an effective remedy; EU Directive 2016/343; Italian legal system.

*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze, diego.mauri@unifi.it.